

### "Consiglio regionale della Campania"

XI LEGISLATURA

P۱	D	N	P	N	СI	ГΑ	DI	T	Æ	$\mathbb{C}$	$\square$ 1	₽
	•	.,	4	. ,	. 7	_		•	1 '1			י ו

### N. REGISTRO GENERALE 54 del 26/02/2021

Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali

Firmato da: Carmela Fiola



# On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania Consiglio Regionale della Campania – Is. F13

Proposta di legge recante: "Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali"

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge ha come oggetto le tutele e i diritti dei cd. riders, i nuovi lavoratori digitali, coloro che adoperano un proprio mezzo di trasporto per effettuare consegne a domicilio. Fino a poco tempo fa questa categoria di lavoratori veniva identificata come "fattorini" oggi, questa tipologia di attività lavorativa, riscontra una larga diffusione ed ha assunto grande importanza dal punto di vista sociale.

La figura del cosiddetto rider, anche per le cronache, si è imposta negli ultimi anni come emblema della precarietà del lavoro. Questa particolare forma di impiego è frutto di una crescente digitalizzazione dell'industria e dei servizi, e del crescente ruolo assunto dalle piattaforme digitali, con modelli di lavoro basati sull'intermediazione tra le esigenze degli utenti e le disponibilità dei lavoratori occasionali.

Le innovazioni verificatesi nel mercato del lavoro sono purtroppo spesso coincise con un peggioramento delle condizioni dei lavoratori, come dimostrano i frequenti episodi di incidenti, rapine, stress psicofisico di cui riferiscono frequentemente le cronache.

Questa modalità lavorativa che inizialmente interessava giovani alla ricerca di occupazione o di una modalità per incrementare il loro livello di reddito ha coinvolto persone in età più avanzata rimaste improvvisamente prive di occupazione a causa della perdurante crisi economica, aggravata dall'emergenza COVID-19.

Le problematiche afferenti al mondo del lavoro collegato a piattaforme digitali possono essere suddivise in due parti: la prima riguardante la sfera contrattuale e la seconda relativa alle tutele dei diritti del lavoratore.

Risulta evidente la difficoltà di una precisa individuazione contrattuale di questa particolare categoria di lavoratore, in bilico tra lavoro autonomo e dipendente, per il quale risulta complicata l'azione da parte delle organizzazioni sindacali.

Ci sono stati interventi sull'argomento sia dei tribunali italiani che degli organi comunitari, mentre il legislatore nazionale è intervenuto nel 2019 con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128 e la successiva circolare n. 17 del 19 novembre 2020 del Ministero del Lavoro che, anche in mancanza di contratto collettivo, ha introdotto tutele minime riguardanti la forma del contratto e le informazioni obbligatorie, il compenso, il divieto di discriminazione, la protezione dei dati personali, l'assicurazione contro gli infortuni, la sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale, l'indennità per lavoro notturno e festivo. In particolare ai ciclo fattorini che lavorano in maniera continuativa per le piattaforme digitali sono state riconosciute le tutela del lavoro subordinato, mentre a coloro che lavorano in maniera occasionale sarà assicurato un pacchetto minimo di diritti inderogabili, dal divieto di cottimo alla paga minima oraria, dal diritto alla salute al diritto alla sicurezza, oltre che la tutela previdenziale.

Per quanto riguarda le tutele del lavoratore digitale, anche per la mancata sottoscrizione di contratti collettivi da parte di molte organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lascia tante questioni aperte che pongono il lavoratore in una condizione di estrema precarietà e insicurezza.



È soprattutto su queste lacune che la presente PdL mira ad intervenire ponendo fra i suoi obiettivi la promozione della salute, della tutela e della sicurezza del lavoro e il contrasto ad ogni forma di disparità di trattamento e di sfruttamento sull'esempio di quanto fatto da alcune Regioni e città italiane che hanno affrontato la questione "riders". A Bologna è stata siglata la "la Carta dei Diritti Fondamentali de Lavoratori Digitali nel contesto urbano", a Milano "la carta dei Valori del Food Delivery" e la Regione Lazio ha approvato una legge regionale riguardo la gig economy.

Fra gli obiettivi della proposta c'è l'istituzione di una Carta dei Diritti del Lavoratore e l'affidamento di compiti specifici sull'argomento all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che consentirebbero di ottenere un maggior monitoraggio del mondo dei lavoratori delle piattaforme digitali con un programma annuale di interventi concernenti l'informazione sui diritti dei lavoratori e la loro formazione in materia di salute, di sicurezza, di previdenza e di assistenza.

Il disegno di legge vuole essere uno strumento di integrazione e miglioramento delle discipline nazionali, riguardanti una categoria di lavoratore in costante crescita, soprattutto in una Regione come la Campania, caratterizzata in molte sue aree da una presenza diffusa della criminalità urbana che incrementa le occasioni di pericolo in cui il c.d. rider può incorrere.

L'emergenza Coronavirus inoltre ha favorito un netto incremento delle vendite a domicilio attraverso piattaforme digitali, comportando un incremento di persone impiegate in questo settore che rende ancora più urgente un intervento per assicurare a questi lavoratori maggiori condizioni di sicurezza.



### Proposta di legge recante:

"Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali"

### DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Principi)

- 1. La Regione Campania, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, promuove la tutela della salute e la sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso.
- 2. La Regione sostiene l'innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell'economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione, nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell'articolo 3 della Costituzione.
- 3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il17 novembre 2017 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione dell'Unione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all'accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.
- 4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale in Campania, nel rispetto delle normative nazionali in materia.

### Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la presente legge detta disposizioni dirette a:
- a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale;
- b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale, garantendo ai lavoratori un'acquisizione completa dell'informativa di cui all'articolo 6;
- c) contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento;
- d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
- 2. La presente legge si applica al lavoratore, di seguito denominato lavoratore digitale, che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l'attività al fine di offrire un servizio e/o la vendita di un bene a terzi mediante l'utilizzo di un'applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo.

### CAPO II

#### LE TUTELE

Art. 3 (Tutela della salute e della sicurezza)



- 1. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), individua, con deliberazione, le misure finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, con il coinvolgimento delle piattaforme digitali che abbiano dato attuazione alle tutele previste dal presente articolo e dagli articoli 4, 5, 6 e 7.
- 2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al lavoratore digitale la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell'attività di servizio, la piattaforma digitale adotta interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione.
- 3. La piattaforma digitale, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l'attività di servizio.
- 4. La Giunta Regionale, d'intesa con gli organi preposti, promuove strumenti tecnologici che consentano interventi tempestivi delle forze dell'ordine in caso di situazioni di pericolo per la propria incolumità in cui il lavoratore dovesse venirsi a trovare nello svolgimento dell'attività lavorativa.

## Art. 4 (Tutele assistenziale e previdenziale)

- 1. La piattaforma digitale attiva, senza oneri per il lavoratore digitale, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e della paternità.
- 2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 non ha franchigie a carico del lavoratore digitale.
- 3. Ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni, si fa riferimento alla nota operativa INAIL del 23 gennaio 2020 e alle modifiche successive.
- 4. Il lavoratore digitale ha diritto alla tutela previdenziale obbligatoria secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.
- 5. Nel rispetto degli articoli 38 e 117 della Costituzione, la Regione favorisce, con il coinvolgimento delle parti sociali, forme di tutela integrative in materia di previdenza e assistenza anche mediante gli enti e gli organismi bilaterali.

### Art. 5 (Compenso e indennità speciali)

- 1. Il compenso è a tempo, fatto salvo il mancato svolgimento dell'attività di servizio, e non può essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nel caso in cui il mancato svolgimento dell'attività di servizio non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale, quest'ultimo ha diritto a un'indennità di prenotazione nella misura determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- 2. Il lavoratore digitale ha diritto alla corresponsione di una maggiorazione del compenso orario nei casi, nella misura e secondo le modalità determinate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- 3. Al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro, il compenso non può in ogni caso essere stabilito a cottimo.



## Art. 6 (Informativa preventiva al lavoratore digitale)

- 1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la piattaforma digitale fornisce un'informativa preventiva ed esaustiva:
- a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro di servizio;
- b) sul luogo in cui è svolta l'attività di servizio;
- *c) sull'oggetto dell'attività di servizio;*
- d) sul compenso e sulle indennità speciali;
- e) sugli strumenti di protezione assegnati;
- f) sulle modalità con cui l'algoritmo determina l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizio;
- g) sulla procedura di verifica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c)

#### Art. 7

### (Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale)

- 1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, la piattaforma digitale garantisce al lavoratore digitale un'informativa trasparente riguardo al funzionamento dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'attività di servizio.
- 2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale le attività previste all'articolo 13 e ogni altra attività utile a garantire, da parte della piattaforma digitale, al lavoratore digitale:
- a) un utilizzo trasparente dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'offerta dell'attività di servizio;
- b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;
- c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale;
- d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da una piattaforma a un'altra.

### Art. 8 (Sanzioni)

- 1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta una sanzione amministrativa a carico della piattaforma digitale da 500,00 a 2.000,00 euro.
- 2. L'entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

#### CAPO III

### GLI STRUMENTI

Art. 9 (Portale del lavoro digitale della Regione)



- 1. Nel portale informatico SILF-Campania è istituita una sezione denominata "Portale del lavoro digitale della Regione".
- 2. Il Portale di cui al comma 1, si compone dell'anagrafe regionale dei lavoratori digitali, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle piattaforme digitali, di seguito denominato registro.
- 3. Il lavoratore digitale che svolge l'attività nel territorio regionale può iscriversi all'anagrafe. L'iscrizione all'anagrafe è gratuita e consente al lavoratore digitale di accedere agli interventi previsti nel programma annuale degli interventi di cui all'articolo 12.
- 4. La piattaforma digitale, se in regola con le disposizioni contenute nella presente legge, può iscriversi nel registro. L'iscrizione al registro è gratuita e consente alle piattaforme di accedere agli interventi previsti nel programma annuale degli interventi di cui all'articolo 12 e di utilizzare la dicitura "Economia leale" (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione.
- 5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione all'anagrafe e al registro.

### Art. 10 (Attività dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'art. 21 comma 3 della L.R. n. 14/2009, istituito con delibera di giunta regionale n. 148 del 14.03.2017, di seguito denominato Osservatorio, è individuato quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.
- 2. All' Osservatorio di cui all'art. 21 comma 3 della L.R. n. 14/2009, vengono attribuite le seguenti funzioni:
- a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 12;
- b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;
- c) formula al Consiglio regionale proposte riguardanti lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale;
- d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l'anagrafe, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;
- e) monitora in merito alla corretta applicazione della presente legge nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla commissione consiliare competente;
- f) favorisce il costante confronto tra piattaforme, lavoratori digitali e parti sociali.

### Art. 11 (Carta dei diritti dei lavoratori digitali)

L'Osservatorio elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.

### Art. 12 (Programma annuale degli interventi)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi concernenti:
- a) l'informazione sui diritti;
- b) la formazione in materia di salute e di sicurezza;
- c) le forme di tutela integrativa in materia di previdenza e di assistenza.



2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni elaborate dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), adotta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il programma annuale degli interventi di cui al comma 1.

Art. 13 (Accordi)

- 1. La Regione promuove la stipula di accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), le compagnie assicurative aventi a oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative e con i rappresentanti delle forze dell'ordine aventi ad oggetto i protocolli di sicurezza di cui all'articolo 4.
- 2. In attuazione dell'articolo 8 e al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

### Art. 14 (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quelli derivanti dall'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000 per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 15, titolo 2 "Spese in conto capitale", di un'apposita voce di spesa denominata: "Spese relative alla creazione del Portale del lavoro digitale della Regione Campania", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2021.

Art. 15 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Bruna Fiola

Brue Lida